

10 domande e 10 risposte sulla pedofilia

Redazione*

1) Esistono sintomi che permettono di riconoscere un pedofilo? Come si diventa pedofili? Esiste un test che li intercetti con certezza? Dalla pedofilia si può guarire?

Riconoscere un pedofilo non è facile. Il pedofilo procede in modo estremamente prudente e nascosto. Purtroppo non esistono test psicologici in grado di individuare in modo inequivocabile i pedofili. Ci sono però segnali di allarme che riguardano personalità inaffidabili e pericolose, se collocate in ambito familiare o educativo, pur essendo genitori, parenti, amici di famiglia, professionisti, sacerdoti o religiosi, insegnanti o allenatori sportivi.

- Un primo segnale di allarme sono i *comportamenti abusanti*: abuso emotivo, verbale, fisico, sessuale. La costante è il potere di soggiogare e di controllare quello che altri sentono e pensano. Particolare attenzione merita il cosiddetto «abuso emotivo» (svergognare o mettere in ridicolo con disprezzo qualcuno; minacciare di abbandonare o di ritirare l'approvazione; costringere al segreto...). L'abuso emotivo accompagna sempre l'abuso fisico e/o sessuale.
- Un secondo segnale di allarme è la presenza di *comportamenti che sconfinano nell'area dell'illegalità* nella gestione del denaro, nell'assunzione di sostanze stupefacenti, nella frequentazione di ambienti e personaggi moralmente ambigui e discutibili.
- Un terzo segnale di allarme, più specifico, riguarda l'uso, lo scambio e la produzione di *pedopornografia*, l'assidua frequentazione in ambiti chiusi e privati di bambini/e o ragazzi/e oltre i confini del servizio educativo e pastorale (vacanze, inviti a casa, regali, sms confidenziali...),

* Sul tema, la redazione è già intervenuta nel numero 3 (2010) di questa rivista, pp. 228-237 (*Prete pedofilo*) e pp. 297-305 (*Pedofili e seminari: un vademecum per il formatore*).

l'intrattenersi con minori con discorsi, domande e gesti che abbiano un diretto riferimento sessuale, senza esplicite e dichiarate ragioni educative.

La «carriera» di un pedofilo è graduale e spesso inizia con la pedopornografia. Il pedofilo o il soggetto abusante è più frequentemente un maschio che ha carenza di rapporti intimi e soddisfacenti con i propri pari, non vuole bene veramente ai bambini/e, ma ha un bisogno compulsivo di avere il potere su di essi per riparare una parte di sé gravemente ferita.

Al di fuori dei contesti familiari, il pedofilo si muove in modo estremamente cauto per avvicinare bambine/i e ragazze/i, conquistando la loro fiducia, atteggiandosi a vittima e minacciando.

Ci sono alcune costanti nella storia di personalità abusanti:

- un attaccamento insicuro alla madre, sin dalle prime cure infantili, che si manifesta con sensi gravi di abbandono e di rabbia nelle relazioni successive;
- l'aver subito accuse svalutanti e di vergogna da parte del padre o di figure analoghe, con senso di inadeguatezza, indegnità e incertezza di identità;
- spesso, essi stessi hanno subito direttamente o sono stati testimoni di abusi sessuali, fisici o emotivi.

Dalla pedofilia, in senso stretto, è veramente difficile guarire, dal momento che si radica in problematiche della personalità estremamente gravi e profonde. In effetti, i delitti di pedofilia hanno il più alto grado di recidività. Analogamente le personalità abusanti sono molto resistenti ai cambiamenti. Ogni situazione personale va comunque valutata nella sua peculiarità, in base alla fenomenologia dell'abuso e alla struttura complessiva della personalità dell'abusante.

2) Quale è la differenza tra pedofilia ed efebofilia? C'è correlazione tra pedofilia e omosessualità? C'è correlazione tra pedofilia e celibato?

La differenza tra pedofilia ed efebofilia sta nella fissazione della preferenza sessuale verso bambini/e prima della pubertà, piuttosto che verso ragazzi/e nell'adolescenza. Nei casi di efebofilia potrebbe esserci un margine maggiore di guarigione, attraverso un serio lavoro specialistico sulla struttura della personalità. Non c'è invece differenza sostanziale nel difetto di consenso circa il coinvolgimento sessuale e nella gravità delle ferite che segnano la personalità della vittima.

Non c'è un legame specifico e statisticamente rilevante tra pedofilia e omosessualità. Similmente, non esiste una connessione specifica tra celibato e pedofilia: ne è prova il fatto che la maggior parte degli abusi verso minori avviene nel contesto familiare.

I tratti di personalità che prevalgono nei casi di abuso in ambito professionale, quindi al di fuori del nucleo familiare, sono quelli del *narcisismo patologico*, caratterizzato da un bisogno eccessivo di ammirazione fino alla menzogna, da una carenza di empatia anche rispetto a lesioni inflitte agli altri e da una mancanza di senso di colpa anche a fronte di gravi trasgressioni morali. Il maggior numero di abusi commessi da sacerdoti cattolici e denunciati alla Congregazione per la dottrina della fede nell'ultimo decennio riguarda casi di efebofilia con adolescenti dello stesso sesso.

3) Che cosa deve fare un Vescovo se una vittima o un suo familiare denuncia l'abuso compiuto da un sacerdote?

Due sono gli atteggiamenti da evitare:

- 1) negare tutto e difendere aprioristicamente la persona accusata, anche se la si conosce bene;
- 2) accettare acriticamente le accuse e i sospetti.

L'atteggiamento corretto è quello di verificare con accuratezza e prudenza il fondamento, posto che l'accusatore sia sufficientemente credibile.

Nel modo di procedere, occorre rispettare l'ordine dei valori in gioco.

- Il primo valore irrinunciabile è il bene dei bambini e dei giovani.
- Il secondo, se i fatti sono accaduti, è la cura della sofferenza delle vittime e delle loro famiglie.
- Il terzo è la ricerca della verità, senza alibi e giustificazioni, condotta procedendo con la dovuta prudenza e professionalità.
- Il quarto è il rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone, tanto delle vittime quanto dei presunti abusatori.

Circa la procedura, ci si attenga scrupolosamente alle *linee guida* pubblicate dalla Congregazione per la dottrina della fede il 12 aprile 2010.

1. Ricevuta la denuncia, spetta al Vescovo diocesano il giudizio sulla verosimiglianza del fatto e l'eventuale colloquio con il sacerdote, condotto personalmente o tramite un sacerdote fidato e competente.

2. Se la denuncia è verosimile, si proceda all'«indagine previa» (cfr cann. 1717-1719).

3. Se si sono accertati fatti gravi, si assumano provvedimenti cautelari, atti a evitarne la ripetizione. Il Vescovo ha sempre la facoltà di tutelare la comunità e i fedeli, limitando per motivate ragioni l'attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi.

4. Si trasmettano gli atti istruttori alla Congregazione per la dottrina della fede, accompagnandoli con una valutazione del caso.

5. Ci si attenga alla risposta della Congregazione per la dottrina della fede, che solitamente rimette alla diocesi lo svolgimento del processo di primo grado.

È bene che fin dal primo incontro il Vescovo ascolti le persone non da solo, ma alla presenza di uno o due collaboratori stretti (per esempio il Vicario generale, il Vicario giudiziale, un sacerdote esperto);

Accuse o rivelazioni fatte nel contesto della celebrazione del sacramento della Penitenza sono coperte dal segreto confessionale. Se a confessarsi è l'abusatore, è essenziale condizionare l'assoluzione all'autodenuncia. Se a confessarsi è la vittima, le si suggerisca di denunciare i fatti in foro esterno e le si offra un adeguato aiuto spirituale e materiale.

In ciascuna diocesi si individuino alcune persone competenti in campo psicologico, morale e legale, per costituire un gruppo che potrà dare indicazioni e aiuto sia per la prevenzione che per la cura psicologica, la tutela legale, l'assistenza pastorale alle vittime e alle loro famiglie.

4) È obbligatorio denunciare il presunto abusante all'autorità giudiziaria? Come comportarsi se l'abuso denunciato non può più essere perseguito penalmente, perché prescritto? L'autorità giudiziaria deve comunicare al Vescovo che sta indagando sui presunti abusi commessi da un sacerdote? Come gestire la comunicazione con la stampa?

In Italia, il cittadino è tenuto all'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria, qualora ne sia venuto a conoscenza, solo alcuni particolari reati, fra i quali non rientrano gli abusi sessuali.

L'obbligo di denuncia sussiste invece in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio, che apprendano la notizia di reato nell'esercizio dell'attività pubblica o a causa delle loro funzioni o del servizio.

Tale fattispecie potrebbe interessare un sacerdote o un religioso nei seguenti casi:

1. Quando insegni, in una scuola primaria o secondaria, una delle materie previste dai programmi didattici statuiti a livello ministeriale;
2. Quando sia preposto alla cura ed educazione di un minore affidato alla struttura religiosa da un ente territoriale ovvero dal Tribunale dei Minorenni.

L'obbligo di denuncia si dà solo qualora la *notitia criminis* sia stata acquisita nell'esercizio dell'attività pubblica o a causa delle sue funzioni o del servizio: la qualifica pubblicistica sussiste solo per il limitato periodo di tempo in cui la pubblica attività è esercitata e, di conseguenza, nell'ipotesi in cui i fatti di abuso siano appresi altrove, non vi è obbligo di denuncia.

Nessun obbligo di denuncia sussiste invece nell'ipotesi in cui il reato si sia prescritto.

Le disposizioni concordatarie prevedono espressamente che l'autorità ecclesiastica competente sia formalmente avvisata dall'autorità giudiziaria nel caso in cui sia instaurato un procedimento penale a carico di un sacerdote o religioso.

Qualora la stampa chieda al Vescovo di pronunciarsi in merito a un denunciato abuso, è preferibile adottare un atteggiamento cauto, evitando di rilasciare dichiarazioni che possano essere travisate o mal interpretate. Nell'eventuale comunicato, è opportuno limitarsi a esprimere la preoccupazione della Chiesa per la gravità delle accuse e la fiducia che l'autorità giudiziaria farà al più presto chiarezza sulla questione.

5) Quali provvedimenti cautelari deve prendere il Vescovo nei confronti del presunto abusatore? Quando procedere con la sospensione e quando con la dimissione dallo stato clericale?

Ogni persona ha diritto alla presunzione di innocenza, sino alla pronuncia della sentenza definitiva. Ogni provvedimento cautelare deve essere proporzionato alla gravità del caso.

Nella fase dell'indagine previa possono essere adottati provvedimenti cautelari, facendo ricorso in particolare al can. 223 § 2. L'Ordinario può imporre,

comminando un precetto penale ai sensi del can. 1319, il divieto di celebrare la Messa in pubblico oppure di frequentare ambienti a rischio con presenza di minori, quello di ricoprire un ufficio con cura d'anime o anche imporre la residenza in un luogo «controllato».

Nella fase processuale, per adottare provvedimenti cautelari e urgenti, è possibile ricorrere al can. 1722. La sospensione è una censura che può essere inflitta a seguito dello svolgimento di un processo ed è solo una delle possibili pene: l'art. 4 del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* prevede infatti che il reo sia punito con giusta pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Prima della sospensione è necessaria, per la validità della medesima, l'ammonizione previa (can. 1347 § 2). La sospensione vieta in tutto o in parte gli atti della potestà di ordine, della potestà di governo e l'esercizio di diritti o funzioni inerenti l'ufficio ecclesiastico (can. 1333 § 1).

Se, considerata la gravità del caso, la sospensione non costituisce una pena sufficiente, si può procedere alla dimissione dallo stato clericale a seguito di un processo penale canonico giudiziale. La dimissione dallo stato clericale è una pena perpetua e quindi non può essere inflitta per decreto (can. 1342 § 2), a meno che la Congregazione per la dottrina della fede abbia autorizzato il processo amministrativo. In tal caso sarà la Congregazione stessa a emanare il decreto di dimissione, previa istanza dell'Ordinario competente. Nelle fattispecie più gravi, accertate anche mediante il solo processo criminale in sede civile, la Congregazione per la dottrina della fede può presentare al Santo Padre la domanda di dimissione dallo stato clericale *ex officio*.

6) Che cosa deve fare la diocesi per assistere, curare e sostenere le vittime di abusi? Si deve pagare un risarcimento? Chi se ne fa carico?

Il Vescovo deve sempre mostrare sollecitudine umana, cristiana e pastorale nei confronti delle vittime. Ciò premesso, né lui né la diocesi sono moralmente o giuridicamente responsabili dell'atto criminoso commesso da un chierico. La responsabilità penale è sempre personale, a meno che non si configuri un vero e proprio concorso in delitto, ciò che avviene esclusivamente quando vi è un accordo tra due o più persone (can. 1329), sia perché si coopera nel perpetrare il delitto, sia perché si spinge altri a commetterlo; oppure si prospetti l'ipotesi di responsabilità morale quando, ad esempio, il Vescovo non ha ottemperato agli obblighi di responsabilità verso i chierici della diocesi, sia durante la formazione sia durante il ministero. Una certa responsabilità giuridica si configura anche nel caso in cui il Vescovo, pur essendo moralmente certo della fondatezza delle accuse contro un chierico, non è intervenuto ai sensi del can. 1341 (ammonizione, riprensione prima di avviare un processo) o dei cann. 1740-1747 (cause per la rimozione dei parroci).

Le vittime di abuso hanno diritto al risarcimento da parte del chierico. Non è escluso però che anche il Vescovo preveda, specie se il chierico non è in grado di provvedervi da solo, forme di aiuto alla vittima e alla sua famiglia, ad esempio consentendo l'accesso gratuito a strutture o a specialisti per l'assistenza che i singoli casi richiedono, oppure mediante un contributo economico.

7) È possibile curare gli abusatori? Dopo che hanno scontato le pene canoniche e civili, come aiutarli a non ricadere? È opportuno affidare un incarico pastorale a un sacerdote che ha già scontato la pena per una condanna per abusi o che ha patteggiato?

Il cammino di cura e contenimento di un pedofilo è lungo e difficile. Il concetto stesso di guarigione può risultare ambiguo: molti studi indicano che non si guarisce da questa strutturazione psichica; tuttavia, si può arrivare almeno a contenerne le manifestazioni patologiche.

Se la struttura di personalità lo permette, insieme a un aiuto stabile e di qualità a livello spirituale e morale, il primo passo deve essere comunque il riconoscimento di quanto compiuto e lo sviluppo di sentimenti di colpevolezza.

Il secondo passo è l'accettazione sia di un cammino penitenziale con i provvedimenti cautelativi decisi dal Superiore ecclesiastico, sia di una pertinente psicoterapia. Anche se allo stato attuale nessuna metodologia psicoterapeutica è risultata decisiva, il cammino può offrire benefici non trascurabili, se è unito alla volontà decisa di non passare più all'atto. L'obiettivo è quello di insegnare alla persona ad arrivare al controllo delle proprie pulsioni dall'interno, rafforzando le motivazioni umane e spirituali e promuovendo processi psichici maturi. Per il tipo più grave di pedofilia, soprattutto se è associata a una struttura di personalità narcisistica, antisociale o *borderline*, non ci sono certezze di arrivare all'autocontrollo, anzi il rischio di recidività è piuttosto alto. In questi casi, probabilmente, non sarà possibile interrompere l'accompagnamento, seppure in forme diverse con il passare degli anni.

Alcuni farmaci possono diminuire la libido, ma non la tendenza e le fantasie; essi hanno effetti collaterali forti e la loro efficacia è temporanea.

È opportuno in ogni caso servirsi di centri specializzati e protetti o di singoli specialisti, cui inviare i sacerdoti per la valutazione della gravità del disturbo e l'accompagnamento psicoterapeutico e spirituale, fornendo aiuto a livello personale e comunitario.

Nei casi meno gravi, può essere opportuno domandare allo specialista (con l'autorizzazione dell'interessato), un attestato che evidenzia possibilità e rischi nell'assumere determinati ministeri, una volta concluso positivamente il procedimento terapeutico. Sulla base delle indicazioni dello specialista e con le cautele da lui indicate, e in accordo con la Congregazione della dottrina della fede, alla luce della risoluzione giudiziaria della vicenda, sarà possibile affidargli un incarico ministeriale in una situazione comunque protetta. Si valuti, però, il rischio di un rifiuto da parte dell'opinione pubblica e della stessa comunità dei fedeli, che esporrebbe il sacerdote a ulteriori sofferenze personali.

Nei casi più gravi, non è assolutamente conveniente affidare alcun incarico ministeriale.

8) Quali attenzioni educative mirate sono da tenere presenti nel discernimento e nell'accompagnamento durante la formazione iniziale dei seminaristi e la formazione permanente dei presbiteri?

Non esistono indagini psicodiagnostiche o test psicologici che permettano di individuare con certezza una personalità pedofila. Ci sono però segnali di non scarsa rilevanza, visibili all'occhio del formatore attento e ancor più a quello dello specialista.

In linea generale, si tenga presente che personalità narcisistiche, come pure strutture psicologiche antisociali o *borderline*, non danno garanzia di autocontrollo delle proprie pulsioni sia in chiave affettiva-sessuale che in ambito relazionale-pastorale.

Al fine di individuare questi soggetti, è essenziale che nel cammino formativo del seminario venga offerta ai candidati un'efficace integrazione della dimensione umana, alla luce della dimensione spirituale a cui essa si apre e in cui si completa. Per una valutazione più sicura della situazione psichica del candidato, delle sue attitudini umane a rispondere alla chiamata divina, e per un ulteriore aiuto nella sua crescita umana, può essere utile il ricorso a esperti nelle scienze psicologiche che, in un quadro rispettoso dell'antropologia cristiana, possano suggerire agli educatori un cammino formativo personalizzato secondo le specifiche esigenze del candidato, per favorire una risposta vocazionale più libera.

Si osservi con rigore quanto disposto dalla CEI nel *Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose* (27 marzo 1999), in particolare l'art 10: «Non possono essere prese in considerazione le domande di ammissione di coloro che, dopo il diciottesimo anno di età, per una seconda volta hanno lasciato il seminario o l'istituto, o ne sono stati dimessi».

Si consideri con prudenza l'eccessiva presenza nel presbitero della diocesi di sacerdoti provenienti da altre nazioni e non formati nel contesto della Chiesa locale. Se da una parte ciò può costituire una ricchezza, dall'altra, se non vengono assunte debite e accurate informazioni, ci si può trovare di fronte a «personalità misteriose», che potrebbero riservare spiacevoli sorprese.

Infine, è importante che un cammino accurato di discernimento nella fase di formazione trovi il suo sbocco naturale e continuativo in un cammino altrettanto consolidato di formazione permanente. Il ministero pastorale richiede doti sostenute da un concreto equilibrio umano e psichico, particolarmente nell'ambito affettivo, così da permettere al presbitero di vivere la donazione di sé con un cuore libero e gioioso.

9) Come riconoscere errori e omissioni del passato e come sostenere quella grandissima parte del clero e dei religiosi sui quali oggi grava un sospetto e una sfiducia ingiusta ma crescente?

Non ci sono ragioni, se non la vergogna e il rimorso per il male commesso, per nascondere o sminuire la gravità dei fatti realmente commessi. Anche un solo caso di violenza su minori compiuto da un sacerdote o da una persona consacrata deve essere riconosciuto e condannato. Tenendo ciò per fermo, non deve venir meno il rispetto per ciascuno e la presunzione di innocenza, che deve essere riconosciuta a tutti sino al pronunciamento della condanna definitiva da parte della magistratura. Le vicende del passato devono essere correttamente inquadrare nella loro cornice storica, senza improprie generalizzazioni e senza leggerle a partire dalla sensibilità del presente, che è mutata nel valutare la gravità degli episodi e l'opportunità di divulgarli. Chi non è aprioristicamente prevenuto, anche se guidato da convinzioni religiose diverse, riconosce l'insostituibile ruolo educativo e sociale svolto in Italia

da sacerdoti, religiosi e religiose, consapevole che la stragrande maggioranza di essi ha agito e agisce animato dal sincero desiderio del bene di bambini, ragazzi e giovani loro affidati. L'incomprensione e anche la persecuzione sono iscritte nel destino del discepolo di Gesù, ma non giustificano il venir meno dello slancio apostolico e pastorale. Impegnarsi con rinnovato entusiasmo e costante gratuità nel ministero a cui siamo chiamati per vocazione, senza la pretesa di pubbliche attestazioni di stima, è la via migliore per risollevarne l'immagine sociale del clero e dei religiosi.

10) Quali attenzioni educative coltivare nelle parrocchie, nelle associazioni e nelle scuole cattoliche per proteggere, custodire e limitare i rischi per bambini e adolescenti, soprattutto quelli a rischio per situazioni familiari difficili?

- Ogni comunità cristiana e ogni ente ecclesiastico promuova l'informazione e la formazione di operatori e partecipanti in riferimento alla pedofilia e agli abusi nel contesto di una completa educazione affettiva e sessuale. Si incoraggi così la corresponsabilità e la vigilanza di tutti e l'assunzione di un codice di comportamento condiviso.
- Si eviti che un bambino/a o adolescente rimanga solo con un adulto, chiunque esso sia, in locali chiusi, in auto, in casa, in palestra... Anche momenti di dialogo personali e la stessa confessione sacramentale si svolgano per i minorenni in luogo aperto e visibile da parte di tutti. In ogni attività educativa in parrocchia e in campi scuola ci siano sempre almeno due adulti, che agiscono insieme come educatori dei bambini e degli adolescenti.
- Sacerdoti, religiosi e personale educante evitino ogni forma di regalo o di offerta di denaro a singoli bambini/e e adolescenti. Si eviti anche ogni tipo di gestualità e curiosità impropria che possa avere un qualche riferimento sessuale. Si faccia in modo che l'utilizzo di internet nei contesti educativi di minorenni avvenga con opportuni filtri. Gli educatori si guardino dal comunicare con minorenni via sms, mms o chat su temi personali, intimi e sentimentali.